



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Entrata prot. 263499/2021

Allegati: 1

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.S. 2371. Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia – **Maxiemendamento**.

Si fa riferimento al Maxiemendamento al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza si restituisce l'emendamento debitamente bollinato con la relazione tecnica positivamente verificata con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di seguito riportate.

**RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI
SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

Articolo 19, comma 3-bis (emendamento 19.2, testo 2).

Con riguardo alla disposizione con cui si introduce, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il nuovo comma 1100-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono

affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni e che attraverso apposita convenzione sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni, tenuto conto che le risorse rivenienti dal realizzo delle partecipazioni appaiono di entità incerta (in quanto non è possibile garantire che le attività di collocamento sul mercato vadano a buon fine), a fini di tutela della finanza pubblica, occorre riformulare la proposta così come segue (in grassetto):


"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo, con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."

Conseguentemente, anche la relazione tecnica andrebbe riformulata così come segue.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. L'Amministrazione pubblica incasserebbe il corrispettivo della cessione della partecipazione o l'eventuale avanzo di liquidazione. Il corrispettivo per il servizio reso sarà a valere sul valore di realizzo dell'operazione. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Fermo restando tale principio, la Convenzione disciplinerà nel dettaglio le modalità di remunerazione. Fintecna è una società che tradizionalmente nell'ambito del Gruppo IRI ha gestito sia operazioni di liquidazioni sia operazioni di privatizzazione e, quindi ha competenze ed expertise adeguate.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

A.S. 2371

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

EMENDAMENTO UNICO DEL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

Dopo l'**articolo 1**, si introduce l'**articolo 1-bis** "Proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative" che modifica il comma 3 dell'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in riferimento alla data entro cui le società a responsabilità limitata e nelle società cooperative sono tenute a nominare gli organi di controllo o il revisore e se necessario a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto secondo le disposizioni dettate dal predetto articolo e precisamente entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'anno 2022.

La disposizione è di natura ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con le modifiche apportate all'**articolo 3** si intende razionalizzare le disposizioni dettate sulla piattaforma telematica nazionale, necessaria per la gestione della composizione negoziata, e sul procedimento di formazione dell'elenco di esperti da istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare:

- il **comma 1** affida espressamente al sistema camerale, per il tramite di Unioncamere, la gestione della piattaforma prevedendo la vigilanza, sulla sua gestione e sul suo funzionamento, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. *Si tratta di una norma di carattere ordinamentale che non presenta effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto incide su aspetti di tipo gestionali nell'intento di una condivisione fra le amministrazioni interessate al fine di rendere più efficiente il funzionamento della piattaforma stessa e in generale della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.*

- il **comma 2** precisa il contenuto del decreto dirigenziale da emanarsi a cura del Ministero della giustizia inserendo anche la sezione utile all'esperto per la conduzione della composizione negoziata. Si specifica in maniera più dettagliata il contenuto della piattaforma e del decreto dirigenziale, in modo da fornire utili indicazioni operative sulle funzionalità presenti nella piattaforma.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

L'intervento ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il **comma 3** fa riferimento alle modalità di formazione dell'elenco ivi previste. Si dispone che presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è costituito un elenco di esperti tra gli iscritti a diversi albi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro) e per ciascuna categoria sono richiesti requisiti temporali di iscrizione agli albi e l'acquisizione di competenze professionali nel campo della ristrutturazione aziendale. Possono, altresì, essere inseriti nell'elenco sopra indicato coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Si segnala che la specifica formazione il cui possesso è condizione per l'inserimento nell'elenco degli esperti, sarà definita dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui sopra.

- il **comma 4** prevede che gli esperti per poter procedere all'iscrizione nell'elenco devono possedere specifici requisiti di formazione professionale, secondo quanto delineato dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. *Si assicura, al riguardo, che tale formazione sarà curata dagli ordini di appartenenza e a carico dell'esperto interessato all'iscrizione.*

L'intervento normativo, **al comma 5** prevede che la domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti venga presentata agli ordini professionali di appartenenza del professionista, mentre per coloro che non risultano iscritti in albi professionali, ma che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, l'istanza è presentata direttamente presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza.

Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. I consigli nazionali di ciascun ordine disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati raccolti dai succitati ordini, anche nel caso di sanzioni disciplinari e di cancellazioni, ai fini della comunicazione e formazione dell'elenco da parte delle CCIAA.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

La finalità della disposizione è quella di ridurre, già dalla fase iniziale, i carichi di lavoro gravanti sulle camere di commercio, attivando gli ordini professionali a compiere delle operazioni preliminari che facciano da filtro per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Per quanto riguarda gli eventuali oneri connessi all'espletamento di tali attività istruttorie da parte degli ordini professionali, si rappresenta che gli stessi graveranno sulle risorse finanziarie degli stessi ordini professionali nel limite delle rispettive disponibilità di bilancio.

La norma ha natura procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che l'esperto è nominato da una commissione costituita presso le predette camere di commercio ed è composta da tre membri: un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la rispettiva camera di commercio; un membro designato dalla stessa camera di commercio e un membro designato dal Prefetto competente per il territorio interessato.

Sono poi dettate le tempistiche e la modalità di rimessione dell'istanza *de qua* alla commissione e della decisione di quest'ultima sulla richiesta.

- il **comma 7** allunga a due giorni il termine entro il quale il segretario generale di ciascuna CCIAA è tenuto a trasmettere i documenti ivi indicati alla commissione che deve nominare l'esperto, tenendo conto del fatto che l'istanza è depositata tramite la piattaforma e che quindi potrebbe essere ricevuta in orari non compatibili con la previsione attuale, che dispone che il segretario generale la comunichi nella stessa giornata dell'istanza. E' inoltre introdotto un ultimo periodo con il quale si attribuisce valore alla specifica esperienza formativa acquisita dagli iscritti (al fine di tenere conto delle attività formative che, in materia di crisi di impresa e di negoziazione, diverse disposizioni di legge già richiedono ai professionisti);

- il **comma 8** intende perfezionare i meccanismi di funzionamento della commissione deputata alla nomina dell'esperto affidando espressamente al membro più anziano il coordinamento delle sue attività. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 9 dispone che gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dal punto di vista finanziario, il comma 10 prevede che per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1 si prevede, sulla base di pregresse esperienze, una spesa di euro 700.000 per l'anno 2022, cui sono da aggiungere le spese per la manutenzione e la gestione evolutiva del sistema informatico, quantificate in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023.

A tal fine già nel testo originario del d.l. 118/2021 si prevedeva una specifica autorizzazione di spesa ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

Per quanto riguarda la competenza dell'Amministrazione della Giustizia all'emanazione del decreto dirigenziale di cui al comma 2, si rappresenta che la competente articolazione ministeriale si avvarrà dei contributi informativi raccolti dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti per la puntuale definizione delle specifiche tecniche e la gestione dei campi applicativi.

In relazione agli adempimenti relativi alla verifica della completezza della domanda e della documentazione necessaria per l'iscrizione dell'interessato nell'elenco degli esperti di cui al comma 3, si evidenzia che i relativi adempimenti saranno demandati a ciascun ordine professionale, che comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti alla camera di commercio competente per territorio, per il loro inserimento nell'elenco, senza ricadute negative per la finanza pubblica.

Il comma 11 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze potrà apportare attraverso propri decreti le opportune variazioni di bilancio.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Le modifiche apportate all'articolo 4 intendono:

- al **comma 1**, precisare, come ulteriore garanzia dell'indipendenza e terzietà dell'esperto, il divieto di intrattenere successivi rapporti professionali con l'imprenditore nei due anni che seguono alla archiviazione della composizione negoziata (analogamente a quanto previsto, per i mediatori, dall'articolo 14-bis del *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*);

- al **comma 2** ribadire la terzietà dell'esperto che, non avendo vincoli professionali rispetto all'imprenditore, ha un ruolo tale che dovrebbe renderlo indifferente, in linea generale e fatte salve ipotesi specifiche ricavabili dei principi generali, rispetto ad eventuali future responsabilità correlate alla gestione dell'impresa.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che la disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale riguardanti il requisito di indipendenza e terzietà dell'esperto, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in esame inserisce al comma 2 dell'articolo 4 la previsione per la quale il revisore legale non deve essere legato in alcun modo all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, per garantire in tal modo la terzietà dei soggetti di cui potrà avvalersi l'esperto per concludere la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi.

L'intervento è di natura ordinamentale e mira a delineare il requisito di terzietà di coloro che partecipano alla procedura di composizione della crisi, pertanto, dalla disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con la modifica dell'articolo 5 si interviene:

- sul **comma 3 lettera d)**, inserendo, tra la documentazione da produrre al momento dell'accesso alla composizione negoziata, coerentemente con la previsione dell'articolo 23 del decreto (che non consente tale accesso se l'imprenditore ha fatto ricorso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione), una dichiarazione con la quale l'imprenditore istante attesta di non avere richiesto l'accesso a tali procedure;

- sul **comma 3 lettera g)**, con l'eliminazione, tra i documenti da produrre, del documento unico di regolarità contributiva. Secondo quanto verificato dal Ministero del lavoro (v. nota m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0007992.14-09-2021), gli enti competenti al rilascio del certificato unico di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (INPS e INAIL) hanno attivato le procedure necessarie per il suo rilascio. Ne consegue la non utilità della





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

previsione del DURC, inserita nel testo vigente per coprire l'ipotesi in cui il meccanismo per il rilascio certificato previsto dal Codice della crisi non fosse ancora operativo;

- sul **comma 4** al fine di esporre con maggiore chiarezza rispetto al testo vigente, che l'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente (l'attuale formulazione contiene lo stesso principio ma appare maggiormente proiettata nell'ottica dell'organo che nomina e meno nell'ottica dell'esperto che deve verificare, prima di accettare, di non trovarsi in tale condizione);

- sul **comma 7** per stabilire un termine massimo di durata della composizione negoziata anche nel caso in cui venga concordata da tutte le parti la sua proroga.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che le disposizioni in esame introducono norme che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide sulle disposizioni relative alla documentazione che l'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica al momento dell'accesso alla composizione negoziata, sulle disposizioni relative al numero massimo di incarichi che ciascun esperto può accettare, nonché sulla durata massima della proroga dell'incarico dell'esperto su accordo delle parti.

Nella disposizione si prevede anche l'inserimento del comma 8-bis, con il quale si stabilisce la corresponsione di un diritto di segreteria a carico delle imprese, ricorrenti alla procedura di composizione negoziata, al fine di garantire la remunerazione delle relative attività sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano assicurabili mediante l'utilizzo delle risorse di bilancio, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I diritti di segreteria saranno, in tal senso, determinati secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione non ha riflessi finanziari, non introducendo alcun onere a carico della finanza pubblica.

L'intervento in esame è diretto a circoscrivere l'accesso alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, limitando la possibilità di presentare nuovamente l'istanza in un certo arco temporale, qualora sia già intervenuta una precedente archiviazione in termini recenti.

La disposizione ha natura ordinamentale e ha lo scopo di disincentivare l'eccessivo ricorso alla procedura da parte di coloro che non possiedono i requisiti per accedere alla stessa. Pertanto, dalla norma non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione introdotta, relativa all'**articolo 6**, comma 5, intende delimitare l'ambito temporale entro il quale si applica la disposizione dettata dallo stesso comma al fine di evitare dubbi interpretativi.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente norma, che elimina il riferimento all' anteriorità del credito, nell' ambito della disciplina dei rapporti relativi ai contratti pendenti tra imprenditore e i creditori interessati dalle misure protettive, ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto all' **articolo 7**, le disposizioni intendono:

- con la modifica del **comma 1**, precisare che il ricorso per la conferma delle misure protettive deve essere depositato non lo stesso giorno della presentazione dell' istanza di nomina dell' esperto ma lo stesso giorno in cui le misure iniziano a produrre i propri effetti (e cioè dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell' istanza dell' imprenditore e dell' accettazione dell' esperto, come prevede l' articolo 6, comma 1). L' attuale formulazione crea infatti un problema attuativo in quanto non tiene conto dell' ipotesi in cui le misure protettive vengano chieste con la stessa istanza di nomina dell' esperto, momento in cui l' esperto deve essere ancora designato e non è dunque possibile pubblicare nel registro delle imprese la sua accettazione. Ciò rende impossibile depositare il ricorso al tribunale competente nei tempi previsti dalla norma;

- con la modifica del **comma 2, lettera f)** si precisa, con maggiore coerenza lessicale rispetto all' inizio della frase, che l' imprenditore deposita l' accettazione dell' esperto nominato e non il nominativo dell' esperto.

Dal punto di vista finanziario, in relazione alla presente disposizione, si evidenzia la natura procedurale della stessa, che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La norma all' **articolo 8** sostituisce alla disposizione vigente una previsione del tutto analoga nella sostanza che, tuttavia, intende evitare dubbi interpretativi già emersi sulla sua natura. La sospensione degli obblighi di legge sul capitale accordata all' imprenditore che accede alla composizione negoziata è infatti una misura concepita come strumento di ausilio all' impresa, che si applica se l' imprenditore ritiene di avvalersene e che non è soggetta a conferma da parte del tribunale (a differenza delle misure protettive di cui all' articolo 6). Essa consegue infatti alla mera dichiarazione dell' imprenditore – sia contestuale sia successiva rispetto all' istanza di nomina dell' esperto – e ha effetto dalla pubblicazione di tale dichiarazione nel registro delle imprese.

La disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sostituzione del comma 1 dell' **articolo 9** è resa necessaria dalla modifica proposta in relazione all' articolo 2 ed è volta a precisare con maggiore dettaglio quale sia la gestione dell' impresa a seconda della situazione in cui si trova l' impresa, ribadendo e tenendo ferme le responsabilità dell' imprenditore nella gestione stessa.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

La disposizione in esame, relativa alla gestione dell'impresa da parte dell'imprenditore in pendenza delle trattative, è di tipo ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione modifica la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10, ed è diretta a conservare le valutazioni dell'autorità giudiziaria riguardo alla possibilità di ricollocazione dell'impresa o di ramo della stessa: il tribunale adotterà le misure ritenute opportune tenendo conto delle istanze delle parti interessate ma evitando, eventuali abusi che si possano presentare.

Si tratta di norma precettiva e ordinamentale che mira a tutelare la effettività del risanamento imprenditoriale, posta al vaglio del tribunale. La stessa, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con la modifica dell'articolo 11, comma 1, lettera c), si intende chiarire che la sottoscrizione del piano attestato da parte dell'esperto non equivale all'attestazione richiesta dall'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare e che dunque l'esperto non svolge le funzioni dell'attestatore né incorre nelle specifiche responsabilità che la legge pone in capo a quest'ultimo. L'ipotesi disciplinata è infatti quella di un accordo raggiunto all'esito di una trattativa strutturata, seguita da un organo imparziale come l'esperto, prima della quale l'imprenditore ha reso nota la sua situazione patrimoniale e finanziaria e, in tale ottica, è stato escluso l'obbligo dell'attestazione, necessaria per i piani attestati formati al di fuori dell'ipotesi in esame.

La modifica del comma 3, lettera b) interviene, in coerenza con la modifica proposta al comma 1 dell'articolo 18, per chiarire che il concordato semplificato è strumento utilizzabile solo in caso di completo e regolare svolgimento delle trattative.

La disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma indicata nel presente articolo al comma 3 è diretta a fornire una precisazione, inserendo tra le procedure di composizione o risoluzione della crisi cui l'imprenditore può accedere anche quelle previste per le imprese agricole di cui agli articoli 7 (sovraindebitamento) e 14-ter (liquidazione del patrimonio) della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

La disposizione ha natura ordinamentale e lascia alla scelta libera dell'imprenditore la soluzione che può essere per lo stesso più favorevole. La norma, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La disposizione al comma 2 dell'articolo 15 intende eliminare possibili dubbi interpretativi creati dalla disposizione vigente in ragione della natura solidale della responsabilità dei sindaci rispetto a quella dell'organo amministrativo. Va infatti considerato che la piena valutazione sulla responsabilità personale dei sindaci è già garantita, nell'ambito del relativo giudizio, dai principi generali in materia,





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

desumibili dal diritto societario e dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto, a partire dalla nota sentenza n. 23233 emessa della Corte di Cassazione a sezioni unite il 14 ottobre 2013.

Dall'attuazione della presente disposizione, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche dell'articolo 16 riguardano:

- l'inserimento del comma 1-bis per disciplinare la specifica ipotesi del compenso da liquidare all'esperto in caso di composizione negoziata portata avanti in maniera unitaria per più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo al fine di remunerare adeguatamente il maggiore impegno richiesto, in tal caso, all'esperto nel gestire, in maniera coordinata, trattative maggiormente complesse e impegnative;

- la menzione, nel comma 5, dell'ipotesi degli accordi di ristrutturazione di cui al comma 2 dell'articolo 11, quale ulteriore caso di aumento del compenso trattandosi di uno degli esiti negoziali delle trattative che evidenziano la particolare efficacia dell'attività svolta dall'esperto.

La presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo per l'intervento dell'esperto è posto ordinariamente a carico dell'imprenditore.

In relazione all'articolo 17:

- con la modifica del **comma 2** si amplia la documentazione che l'imprenditore sotto soglia deve produrre al fine di esentare l'esperto dall'acquisizione della documentazione contabile dell'impresa e dalla redazione della relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore e dell'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti, trattandosi di attività particolarmente onerose non compatibili con la speditezza della composizione;

- coerentemente con la modifica di cui al punto che precede, con l'intervento riferito al **comma 3** si propone l'eliminazione dell'obbligo dell'esperto di acquisire la documentazione contabile e di provvedere alla redazione della relazione e alla formazione dell'elenco dei creditori;

- il **comma 4, lettera b)** è modificato per correggere la ripetizione esistente sulla non necessità dell'attestazione e, coerentemente con la modifica dell'articolo 11 comma 1, lettera c), per evidenziare le ragioni che rendono non necessaria l'attestazione prevista dall'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare in caso di piano attestato sottoscritto dall'esperto;

- il **comma 6** è modificato al fine di evitare che, in caso di accesso dell'imprenditore ad una delle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'esperto nominato nella composizione negoziata svolga i compiti e le funzioni che la stessa legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi – OCC. La particolare specializzazione e competenza che caratterizza tali organismi rende infatti non opportuno l'inserimento dell'esperto nelle procedure da sovraindebitamento nell'ottica di una più efficiente gestione delle stesse procedure.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la disposizione in esame introduce modifiche di carattere meramente procedurale e ordinamentali e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'ulteriore disposizione di modifica al comma 7 del citato articolo 17 inserisce, per le imprese sotto soglia, tra le norme applicabili in quanto compatibili, anche l'articolo 3, commi 3 e 4 del presente provvedimento.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

L'intervento al comma 1 dell'**articolo 18** prevede che vengano arricchite le condizioni per l'accesso al concordato semplificato, al fine di collegare tale opzione al regolare e corretto svolgimento delle trattative e di prevenire condotte abusive. La modifica proposta consente inoltre la suddivisione dei creditori in classi al fine di dare maggiore flessibilità alla proposta di soddisfacimento formulata dall'imprenditore.

Con le modifiche dei commi 3 e 4 si intende eliminare una problematica operativa creata dall'attuale formulazione delle stesse norme, data dal fatto che con il decreto con il quale si fissa l'udienza di omologazione del concordato semplificato è anche il provvedimento con cui viene nominato l'ausiliario. Di conseguenza, deve essere coordinato il deposito del parere (prevedendo l'assegnazione del termine di deposito della relazione e il coordinamento di tale termine con l'udienza stessa).

Dal punto di vista finanziario, in relazione alla presente norma, si evidenzia che le modifiche introdotte, riguardanti l'accesso al concordato semplificato e la relativa procedura dinanzi al tribunale, sono di natura meramente procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica intervenuta all'**articolo 18** aggiunge, al comma 8, il richiamo anche all'articolo 271-bis della legge fallimentare che riguarda l'esenzione dai reati di bancarotta per le operazioni poste in essere in esecuzione di un concordato preventivo.

Si tratta di una ulteriore precisazione, di natura ordinamentale che non determina alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica.

La *prima modifica* intervenuta all'**articolo 19**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche in quanto il compenso dei commissari straordinari è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura nella misura determinata secondo quanto indicato dall'art. 47 del d.lgs. n. 270/99 e dal relativo decreto attuativo. Nel momento in cui Fintecna venisse nominata commissario straordinario, sostituendosi agli esistenti, alla stessa si applicherebbero le medesime disposizioni sopra richiamate. Infatti, la nomina di Fintecna in qualità di commissario straordinario si pone in sostituzione degli attuali commissari nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del d.lgs. n. 270/1999.

Anche il secondo intervento all'articolo 19 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. L'Amministrazione pubblica incasserebbe il corrispettivo della cessione della partecipazione o l'eventuale avanzo di liquidazione. Il corrispettivo per Fintecna S.p.A. per il servizio





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

reso sarà a valere solamente sul valore di realizzo dell'operazione ed in caso di buon esito delle stesse e, in ogni caso, senza oneri a carico della finanza pubblica escludendo, pertanto, che possano essere necessarie ulteriori risorse da parte delle amministrazioni pubbliche che affidano a Fintecna S.p.A. o a società da questa interamente controllata le attività in questione; fermo restando tale principio, la Convenzione disciplinerà nel dettaglio le modalità di remunerazione. Fintecna è una società che tradizionalmente nell'ambito del Gruppo IRI ha gestito sia operazioni di liquidazioni sia operazioni di privatizzazione e, quindi ha competenze ed expertise adeguate. Nel momento in cui, a seguito di queste modifiche normative, l'attività dovesse necessitare di un ampliamento del proprio organico, questo sarà realizzato nell'ambito del Piano industriale del Gruppo CDP.

Riguardo all'intervento sull'articolo 20, si evidenzia che - rispetto alla versione dell'articolo 182-septies inserito nel testo attualmente in vigore, le modifiche apportate intendono evitare problemi interpretativi e quindi completano le disposizioni rispetto al testo vigente:

- precisando, al secondo comma, lettera d), tra i presupposti degli accordi ad efficacia estesa, il fatto che la soddisfazione dei creditori deve essere garantita in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria e cioè rispetto all'alternativa del fallimento, secondo quanto previsto dall'analoga disposizione presente nel Codice della crisi all'articolo 61, comma 2, lettera d);
- inserendo un ultimo comma che, nel sancire l'indifferenza dell'accordo rispetto alle ipoteche iscritte nei novanta giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, incentiva il ricorso a tale strumento di composizione negoziata della crisi. Si tratta peraltro di disposizione prevista nel comma 3 dell'articolo 182-septies sostituito dal decreto-legge n. 118/2021 e, in linea generale, anche dall'articolo 46 del Codice della crisi.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente disposizione, contenente norme relative ai presupposti degli accordi ad efficacia estesa, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche operate sull'articolo 23, si segnala che la disposizione, include nelle ipotesi di divieto di accesso alla composizione negoziata anche quella del deposito del ricorso per la concessione di misure protettive nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. Inoltre, viene precisato che l'imprenditore che ha già presentato istanza di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6 del R.D. 267/1942, ovvero con ricorso depositato ai sensi dell'art. 182-bis, comma 6 stesso decreto, o proposta di accordo di ristrutturazione di cui agli articoli 7 e o domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 non può presentare l'istanza di composizione negoziata per la nomina dell'esperto, di cui all'art. 2, co. 1 e all'art. 17, comma 1.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo all'ulteriore previsione contenuta all'articolo 23-bis, la norma semplifica il regime di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali che, secondo le disposizioni attualmente in vigore, è differente da quello di tutte le altre





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

specifiche del processo civile telematico. Eliminando la diversa decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, il regime di entrata in vigore è ricondotto a quello ordinario previsto per tutte le altre specifiche tecniche emesse da DGSIA, come disposto dall'articolo 34, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24".

La disposizione in esame semplifica il regime di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali, riconducendo il medesimo regime a quello ordinario previsto per tutte le altre specifiche tecniche adottate dalla DGSIA. Attesa la natura procedimentale delle stesse non si rinvergono profili di onerosità per la finanza pubblica.

L'intervento riferito all'articolo 26 prevede l'adozione di misure urgenti in materia di svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura attraverso l'indizione, entro sei dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, di un concorso per il reclutamento di 500 magistrati (*comma 1*) diversamente dai precedenti concorsi indetti nei quali erano previsti in media 350 assunzioni.

In analogia con la precedente esperienza relativa all'espletamento della prova scritta del concorso bandito con D.M. 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2021, seppur con alcune novità, si prevede, infatti, di modificare la disciplina del concorso in magistratura attraverso interventi su alcune disposizioni sia in maniera transitoria che definitiva.

La prima novità risulta relativa alla composizione della commissione esaminatrice, disponendo in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 160/2006, che il numero dei componenti passa da 29 a 34 (*comma 2*) e che qualora il numero dei candidati che hanno portato a termine la *prova scritta* superi più di trecento, il Presidente della commissione è tenuto a formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegnare un terzo dei candidati secondo criteri obiettivi (*comma 4*). Per l'espletamento della prova orale del concorso di cui al comma 1, nonché di quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, invece, il Presidente dovrà formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali affidare la metà dei candidati da esaminare (*comma 5*).

La seconda novità consiste nella modifica del termine di presentazione dei tre elaborati teorici e sintetici sulle materie fissate dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, entro cinque ore dalla dettatura, anziché otto (*comma 3*).





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

La terza novità interviene – con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 – consentendo ai candidati di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, preventivamente comunicati alla commissione e da quest'ultima verificati per l'ammissione alla prova o mediante la consultazione dei predetti testi normativi con modalità informatiche, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. Sempre con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le regole operative e tecniche di consultazione mediante modalità informatiche (*comma 7*).

Per realizzare quanto disposto al *comma 7*, si prevede di fornire un *tablet* a ciascun candidato per la consultazione dei testi normativi. Si stima che il numero dei candidati presenti al primo giorno delle prove scritte sia in via prudenziale non superiore a 10.000, considerando quali fattori incentivanti alla partecipazione il nuovo modello organizzativo della prova e il numero di posti messi a concorso rispetto ad una media di partecipanti al primo giorno che si attestava sui 6.000 candidati.

Si prevede quindi, di noleggiare un numero di *tablet* corrispondente a quello dei candidati sopra ipotizzati (n. 10.000), ad un costo mensile pari a 4,27 euro in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione Consip in materia di noleggio *tablet* per la pubblica amministrazione per un periodo di 24 mesi. Si precisa, altresì, che i *tablet* noleggiati per il concorso in esame potranno essere riutilizzati in altre procedure che interessano l'assunzione o la riqualificazione del personale del settore della giustizia o assegnati al personale in servizio.

Per l'acquisto della licenza d'uso dei programmi relativi ai testi normativi e ai codici si stima un costo complessivo di euro 50.000.

Si prevede, inoltre, un intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 10.000 *tablet* ad una tariffa unitaria di 5 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnico-informatica si ipotizza di utilizzare 5 unità di personale tecnico specializzato per ciascuna delle sei sedi di concorso con un intervento parametrato su tre giorni ad un costo pro-capite di 100 euro lordi. Il costo complessivo per l'attuazione delle disposizioni inserite al *comma 7* è quantificato in via prudenziale in euro 1.359.400,00, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al *comma 9*.

Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il prospetto riepilogativo dei costi prudenzialmente stimati:



Costo unitario mensile noleggio tablet P.A. - Convenzione Consip	€ 4,27	Iva 22%	Costo unitario mensile tablet P.A. - (comprensivo di IVA)	€ 5,21	Costo unitario (24 mesi) per noleggio tablet P.A. - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	€ 1.250.400,00	Licenza d'uso per consultazione e testi normativi	€ 50.000,00	Intervento installazione sistema programmi a	costo intervento unitario (comprensivo di IVA)	€ 5,00	N. tablet	10.000	Assistenza tecnica informatica a	5	N. sedi considerate	6	N. giorni di assistenza	3	Costo giornaliero assistenza	100	€ 9.000,00
--	--------	---------	---	--------	---	----------------	---	-------------	--	--	--------	-----------	--------	----------------------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	------------------------------	-----	------------

ONERI RELATIVI AL COMMA 7 - CONSULTAZIONE TESTI CON MODALITA' INFORMATICHE			
Costo complessivo noleggio tablet P.A. (24 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	€ 1.250.400	Licenza d'uso per consultazione testi normativi	€ 50.000
Intervento installazione sistema programma	€ 50.000	Assistenza tecnico-informatica	€ 9.000
Onere complessivo	€ 1.359.400,00		





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Con la quarta novità si opera una sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 "Presentazione della domanda". Si prevede, infatti, che le domande di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, dovranno essere trasmesse in via telematica – secondo le modalità che saranno determinate nel bando di concorso - al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato ha la residenza e per i cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, al procuratore della Repubblica di Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. Si dispone, inoltre, l'esclusione dalla partecipazione al concorso delle domande inviate in maniera difforme rispetto alle modalità sopraindicate (comma 8).

Si rappresenta, con particolare riferimento alla trasmissione telematica delle domande di partecipazione al concorso per reclutamento di magistrati ordinari, che la stessa potrà essere assicurata mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia - UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per gli anni 2022 e 2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale - Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023, che riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Al fine di assicurare la possibilità di svolgere in maniera celere e tempestiva le prove scritte del concorso qui menzionato, è stato ricalcato il modello del concorso in itinere, che ha previsto lo svolgimento delle prove scritte presso 6 diverse sedi: 1) Roma Fiera, 2) Milano Fiera, 3) Torino Lingotto, 4) Bologna Fiera, 5) Rimini Fiera, 6) Bari Fiera.

Si conferma, quindi, l'ipotesi di suddivisione in sei sedi dei candidati in quanto tale suddivisione è risultata funzionale al duplice obiettivo: quello di tutelare il diritto del candidato a svolgere l'esame e quello di garantire la massima sicurezza in termini di salute.

Si rappresenta che la conferma dell'organizzazione del concorso su base decentrata pur perseguendo in pieno la finalità della tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti, comporta un incremento dei





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

costi, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, dovuto in gran parte alla duplicazione dei medesimi in ogni sede.

Sulla base dei dati concernenti le spese sostenute per gli ultimi concorsi è stato possibile effettuare una stima dell'onere complessivo ipotizzato per lo svolgimento delle prove scritte presso le sei sedi individuate nel nuovo modello organizzativo.

Si è tenuto conto delle voci di costo relative al funzionamento e alla gestione del concorso e precisamente: locazioni, spese di cancelleria, facchinaggio, spese per i dispositivi di protezione individuale, spese per sanificazione, spese per schermatura elettronica e ai costi per il personale della Commissione, del Comitato di vigilanza e del personale di vigilanza sia amministrativa che di sicurezza.

L'onere è stato determinato, in via prudenziale, sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati di questa amministrazione, in euro **4.130.281,00** complessivi - cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 - come riportato nel prospetto seguente:

Sedi	Candidati	Affitto locali per prove scritte	Spese di cancelleria, carta e stampati	Facchinaggio	Schermatura elettronica	D.P.I	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo personale della Commissione				Totale costi per sedi territoriali
								Commissione	Comitato di vigilanza	Vigilanza ammv	Vigilanza di sicurezza	
Roma	2.697	350.000	18.542	50.569	15.000	5.000	40.000	400.000	150.000	50.000	25.000	1.104.111
Milano	2.952	350.000	20.295	55.350	15.000	5.000	40.000	0	150.000	53.433	35.000	724.078
Bologna	2.733	350.000	18.789	51.244	15.000	5.000	40.000	0	150.000	68.869	32.653	731.555
Torino	1.993	250.000	13.702	37.369	15.000	5.000	20.000	0	150.000	45.000	20.000	556.071
Rimini	1.677	250.000	11.529	31.444	15.000	5.000	20.000	0	150.000	40.000	20.000	542.973
Bari	1.229	200.000	8.449	23.044	15.000	5.000	20.000	0	150.000	35.000	15.000	471.493
	13.281	1.750.000	91.307	249.019	90.000	30.000	180.000	400.000	900.000	292.302	147.653	4.130.281

Si precisa infatti, che nell'anno 2021 risultano pervenute 13.281 domande di partecipazione al concorso per magistrato ordinario, un numero leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno 2019 che risultava pari a 13.823 domande.

Raffrontando i dati rispetto all'ultimo concorso svolto presso una sola sede si evidenzia un incremento dei costi, come si evince dalla tabella sottostante, in ragione dell'aumento del numero delle sedi e





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

anche delle misure di sanificazione e protezione sanitaria che continueranno ad essere messe in atto dall'amministrazione nelle previste postazioni e nei locali adibiti allo svolgimento delle suddette prove scritte, in virtù della possibile permanenza delle condizioni pandemiche:

MAGISTRATURA	
<i>Costo complessivo del concorso presso una sola sede</i>	<i>Costo complessivo del Concorso presso sei sedi diverse</i>
1.210.287	4.130.281

Si segnala il carattere di prudenzialità della stima degli oneri evidenziati per l'organizzazione del concorso 2022, tenuto conto che a legislazione vigente sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della Giustizia risorse finanziarie destinate proprio al funzionamento del concorso in magistratura e precisamente sul capitolo 1461, p.g. 7 – U.D.V. 2.2, che reca uno stanziamento di euro 878.069 per gli anni 2022 e 2023.

Sulla base dei dati storici indicati la stima fornita sia in termini quantitativi (numero di candidati partecipanti) sia in termini di costi (oneri e relativa autorizzazione di spesa) continua a trovare valenza anche per l'intervento in esame.

Per quanto riguarda la spesa di personale prevista si rappresenta che la relativa quantificazione è stata determinata sulla base dei fabbisogni di personale prospettata dalla Direzione generale dei magistrati sia per quanto riguarda la vigilanza di sicurezza sia quella amministrativa prevedendo una suddivisione nei giorni di consegna dei codici e nei giorni di svolgimento delle prove scritte, assumendo a parametro della spesa un costo medio unitario orario pari ad euro 19,79. Tale spesa potrà subire variazioni in diminuzione, se verrà meno l'esigenza del controllo da parte del personale addetto dei codici consegnati dai candidati, nell'ipotesi in cui ci sia la sostituzione della consultazione dei testi cartacei con quella mediante modalità informatiche, il cui onere è stato già quantificato al precedente *comma 7*.

Sono state, infatti, considerate 80 unità di personale addetto alla Vigilanza di sicurezza per ogni giorno della consegna dei codici da ripartire nelle diverse sedi e 400 unità per ogni giorno di svolgimento delle prove scritte da ripartire nelle diverse sedi, ripartizione soltanto ipotizzata per mere ragioni di calcolo e riportata nel prospetto che segue:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Sedi	Vigilanza di Sicurezza	Vigilanza di Sicurezza
	<i>Consegna codici</i>	<i>Prove scritte</i>
Roma	10	60
Milano	20	80
Bologna	25	100
Torino	10	60
Rimini	10	60
Bari	5	40
Totale	80	400

La stima del fabbisogno di personale addetto alla Vigilanza amministrativa è stata determinata in 260 unità giornaliere per la consegna dei codici (laddove necessaria) e 730 unità giornaliere per lo svolgimento delle prove scritte, ripartite come riportato nella tabella sottostante:

Sedi	Vigilanza Amministrativa	Vigilanza Amministrativa
	<i>Consegna codici</i>	<i>Prove scritte</i>
Roma	40	100





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Milano	50	150
Bologna	60	200
Torino	40	100
Rimini	40	100
Bari	30	80
Totale	260	730

Per quanto riguarda invece le unità di personale considerate per la stima della spesa del personale relativo alla Commissione e al Comitato di vigilanza e il relativo costo medio unitario utilizzato, si rappresenta in maniera dettagliata un prospetto riepilogativo utile per la valutazione dell'onere complessivo stimato:

n. componenti Commissione concorso magistrato ordinario	Importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione previsto dal DPCM 24 aprile 2020 previsto per il reclutamento di personale dirigenziale	Totale compensi componenti Commissione	Commissari in trasferta	Spese di viaggio a/r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	Spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	Spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	Onere complessivo
34	€ 10.000	€ 340.000	17	€ 150	12	€ 500	€ 132.600	€ 472.600

Ai fini conoscitivi si è previsto che ai 34 componenti della Commissione verrà corrisposta un'indennità nel limite di 10.000 euro pro capite, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che circa il 50% dei commissari provenga da sede diversa da quella di svolgimento delle





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

riunioni della Commissione. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna.

L'onere totale relativo all'intervento complessivo in esame è pari ad **euro 5.962.281,00** come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

ONERE COMPLESSIVO - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI MAGISTRATI ORDINARI			
Costo complessivo del concorso (6 sedi)	Costo componenti della commissione per indennità e spese di trasferta	Costo complessivo per consultazione testi normativi mediante modalità informatiche	Onere complessivo
€ 4.130.281	€ 472.600	€ 1.359.400	€ 5.962.281,00

Per far fronte agli oneri derivanti dalla proposta in esame, come quantificati dal precedente prospetto si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

In merito ai profili di copertura si assicura la piena sostenibilità dell'intervento normativo in esame mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia per l'anno 2022, e si conferma, altresì, l'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.

Si assicura, infine, che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso del 2022, e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Con riferimento agli oneri assunzionali relativi all'immissione in ruolo dei 500 magistrati da reclutare con le modalità previste dal presente articolo, si evidenzia la possibilità di utilizzare l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 380 della legge 145/2018, che ha finanziato l'incremento della dotazione organica di 600 magistrati, congegnata per assumere 200 unità





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

all'anno nel triennio 2020/2022, le cui risorse risultano allo stato ancora inutilizzate. La predetta autorizzazione di spesa reca importi nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031. Si evidenzia pertanto la congruità delle risorse già previste a legislazione vigente, considerato che l'onere per l'assunzione delle 500 unità prevista con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, viene quantificato secondo l'allegato prospetto.



Proiezione decennale per l'assunzione di nr. 500 unità di Magistrati ordinari

ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	500	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2023	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27	15.378.137,37	
	2023	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	17.669.786,75	35.229.005,46
	2023	13 ^A	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,60	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16	13 ^A	4.362,16	2.181.081,33	
Magistrato ordinario	2024	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	17.669.786,75	
	2024	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	21.614.797,31	42.123.167,16
	2024	13 ^A	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13 ^A	5.677,17	2.838.583,09	
Magistrato ordinario dalla valutazione di professionalità	2025	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	12	86.459,19	43.229.594,62	
	2025	13 ^A	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13 ^A	5.677,17	2.838.583,09	
	2026	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	21.614.797,31	
	2026	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,65	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47	22.392.233,45	46.975.186,54
	2026	13 ^A	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.650,08	5.956,31	13 ^A	5.956,31	2.968.155,78	
	2027	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15	31.432.576,22	
	2027	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96	23.350.981,50	58.689.870,90
	2027	13 ^A	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13 ^A	7.812,63	3.906.313,17	
	2029	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71	56.042.355,61	
	2029	13 ^A	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13 ^A	7.812,63	3.906.313,17	59.948.668,78
Magistrato ordinario prima valutazione di professionalità	2029	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	65.382,75	32.691.374,11	
	2029	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25	24.250.122,85	61.027.638,40
	2029	13 ^A	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13 ^A	8.172,28	4.086.141,44	
	2030	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59	58.200.294,84	62.286.436,29
	2030	13 ^A	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13 ^A	8.172,28	4.086.141,44	
	2031	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34	33.950.171,99	
	2031	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53	25.149.264,20	63.365.405,90
	2031	13 ^A	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13 ^A	8.531,94	4.265.969,71	
	2032	12	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	60.358.234,08	64.624.203,79
	2032	13 ^A	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13 ^A	8.531,94	4.265.969,71	





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In ultimo, si interviene **sull'articolo 28** con l'inserimento dell'articolo 28-*bis*, prevedendo che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente a quanto stabilito nei rispettivi statuti. *La norma ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni

12/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

La relazione tecnica è positivamente verificata alle **condizioni** di seguito riportate.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Articolo 19, comma 3-*bis* (emendamento 19.2, testo 2).

Con riguardo alla disposizione con cui si introduce, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il nuovo comma 1100-*bis*, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni e che attraverso apposita convenzione sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni, tenuto conto che le risorse rivenienti dal realizzo delle partecipazioni appaiono di entità incerta (in quanto non è possibile garantire che le attività di collocamento sul mercato vadano a buon fine), a fini di tutela della finanza pubblica, occorre riformulare la proposta così come segue (in grassetto):





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo, con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."

Conseguentemente, la relazione tecnica andrebbe riformulata così come segue:

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. L'Amministrazione pubblica incasserebbe il corrispettivo della cessione della partecipazione o l'eventuale avanzo di liquidazione. Il corrispettivo per il servizio reso sarà a valere sul valore di realizzo dell'operazione. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Fermo restando tale principio, la Convenzione disciplinerà nel dettaglio le modalità di remunerazione. Fintecna è una società che tradizionalmente nell'ambito del Gruppo IRI ha gestito sia operazioni di liquidazioni sia operazioni di privatizzazione e, quindi ha competenze ed expertise adeguate.



1.9000

DISEGNO DI LEGGE AS 2371

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118:

ARTICOLO 1:	
<i>Al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 389 del» inserire le seguenti: «codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al».</i>	Coord. 1
<i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>	
«Articolo 1-bis <i>(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)</i>	1.0.100 (già 1.0.13, id. a 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 limitatamente al comma 1)
1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".».	
ARTICOLO 3:	
<i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i>	
«Articolo 3 <i>(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)</i>	3.100 (testo corretto)
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.	
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti	



dallo stesso incaricati e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, da un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e da un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La domanda è respinta se non è corredata da quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni



<p>di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel secondo periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:</p> <p>a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;</p> <p>b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;</p> <p>c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.</p> <p>8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.</p> <p>10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.</p> <p>11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»</p>	
<p>ARTICOLO 4</p>	
<p><i>Apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata»;</p>	<p>4.1</p>



<i>b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «L'esperto», inserire le seguenti: «è terzo rispetto a tutte le parti e».</i>	
<i>Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» inserire le seguenti: «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».</i>	4.5
ARTICOLO 5	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 3: - alla lettera d), dopo la parola «insolvenza» inserire le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-bis e 182-bis, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942»; - alla lettera g), sopprimere le parole: «, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva»;</i>	5.9 (testo 2 corretto)
<i>b) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.»;</i>	
<i>c) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «L'incarico può proseguire» inserire le seguenti: «per non oltre centottanta giorni».</i>	
<i>Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa 7 che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».</i>	5.22 (testo 2) (id. a 5.23 testo 2, 5.24 testo 2, 5.25 testo 2, 5.26 testo 2, 5.27 testo 2)
<i>Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente: «8-bis. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.»</i>	5.28 [già 2.12, id. a 5.29 (già 2.13 testo2), 5.30 (già 2.14 testo 2), 5.31 (già 2.15 testo 2)]
<i>Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi» con le seguenti: «certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «L'esperto, verificata» con le seguenti: «L'esperto, verificati».</i>	Coord. 1
ARTICOLO 6	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>al comma 5, dopo la parola: «anteriori» inserire le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».</i>	6.4 (id. a 6.5)
ARTICOLO 7	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» con le seguenti: «al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto»;</i>	7.2
<i>b) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «il nominativo» con le seguenti: «l'accettazione».</i>	
<i>Al comma 3, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «sentite le parti e l'esperto» con le seguenti: «sentiti le parti e l'esperto».</i>	Coord. 1



ARTICOLO 8	
<i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Art. 8. (Sospensione di obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)</p> <p>1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.».</p> <p>Si propone la sostituzione della rubrica, il cui testo risultava il seguente: "Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a seguito dell'istanza per l'applicazione di misure protettive del patrimonio", posto che la misura concessa dalla norma non è necessariamente collegata all'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ma è riferita all'istanza di nomina dell'esperto oppure ad una successiva dichiarazione presentata dall'imprenditore. La rubrica "Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a seguito dell'istanza per l'applicazione di misure protettive del patrimonio" risulta pertanto erronea e fuorviante rispetto al contenuto della norma.</p>	<p>8.1 (testo corretto)</p> <p>Modifica rubrica</p>
ARTICOLO 9	
<i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i>	
<p>«1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.»</p>	9.1
ARTICOLO 10	
<p><i>Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile», inserire le seguenti: «dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti».</i></p>	10.2 (testo 2)
<p><i>Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «gruppo di cui all'articolo 13» con le seguenti: «gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto».</i></p>	Coord. 1
ARTICOLO 11	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<p><i>a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» con le seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;</i></p> <p><i>b) al comma 3, lettera b), alle parole: «proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto», premettere le seguenti: «all'esito delle trattative.».</i></p>	11.1
<p><i>Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3».</i></p> <p>Si segnala la necessità di coordinare il participio passato "disciplinati" con il genere del nome - "procedure" - al quale si riferisce, inserendo, al femminile "disciplinate".</p>	<p>11.4 (testo 2) (id. a 11.6 testo 2, 11.7 testo 2, 11.8 testo 2, 11.9 testo 2)</p> <p>Correzione errore di battitura</p>



ARTICOLO 14	
<i>al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, del» inserire le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».</i>	Coord. 1
ARTICOLO 15	
<i>Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'esonero o dell'attenuazione».</i>	15.2
ARTICOLO 16	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è esclusivamente determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.»;</i>	16.1
<i>b) al comma 5, sostituire le parole: «comma 1», con le seguenti: «commi 1 e 2» e sopprimere le parole: «o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)».</i>	
<i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «euro 1.300.000.000,01» con le seguenti: «euro 1.300.000.000,00».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e delle parti interessate» inserire le seguenti: «che partecipano alle trattative».</i>	
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «, tuttavia all'esperto» con le seguenti: «; all'esperto comunque».</i>	
<i>Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «del n. 1 dell'articolo 633» con le seguenti: «dell'articolo 633, primo comma, numero 1,» e le parole: «provvisoria esecuzione» con le seguenti: «esecuzione provvisoria».</i>	
ARTICOLO 17	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 2, primo periodo, alle parole: «d), e), f), g) e h)» premettere le seguenti: «a), c), ». Al medesimo comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La nomina avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.»;</i>	17.1 (testo 2)
<i>b) al comma 3, sopprimere le parole: «e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti»;</i>	
<i>c) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, senza necessità di attestazione, »; sostituire le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» con le seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;</i>	
<i>d) al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3» con le seguenti: «l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3»;</i>	
<i>Al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4.».</i>	17.2 (testo 2) [id. a 17.5 (testo 2)]
ARTICOLO 18	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente</i>	18.1 (testo 2) Correzione errore di battitura lettera c)



<p>al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.»;</p> <p>b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile» <i>inserire le seguenti</i>: «assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4»;</p> <p>c) al comma 4:</p> <p>- al primo periodo, dopo le parole: «e alla relazione finale» <i>inserire le seguenti</i>: «e al parere»; <i>sostituire le parole</i>: «fissa la data dell'udienza» <i>con le dalle seguenti</i>: «fissa l'udienza»;</p> <p>- <i>sostituire il secondo periodo con il seguente</i>: «Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.»;</p> <p>Si segnala il refuso inserito in grassetto alla lettera c) primo punto e si propone la cancellazione della preposizione "dalle".</p>	
<p>Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» <i>aggiungere le seguenti</i>: «, 217-bis».</p>	18.10 (id. a 18.11, 18.12)
<p>Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e 35.1 del» <i>inserire le seguenti</i>: «testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al».</p>	Coord. 1
<p>ARTICOLO 19</p>	
<p><i>Dopo il comma 3, inserire i seguenti:</i></p>	
<p>«3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.</p> <p>3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziari e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.».</p>	19.1 (testo 2 corretto)
<p><i>Dopo il comma 3, inserire i seguenti:</i></p>	
<p>«3-bis. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: ", o comunque a partecipazione pubblica,";</p>	19.2 (testo 2)



<p>b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.";</p> <p>c) al quarto periodo, dopo le parole: "Il corrispettivo provvisorio", le parole: "spettante allo Stato" sono soppresse;</p> <p>d) al penultimo periodo, le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalla seguente: "cedente".</p> <p>e) all'ultimo periodo, le parole "I proventi" sono sostituite dalle seguenti: "Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi".</p> <p>3-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni.").</p>	
<p>ARTICOLO 20</p>	
<p><i>Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:</i></p>	
<p>«e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 182-septies <i>(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)</i></p> <p>La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</p> <p>b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;</p> <p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p> <p>d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;</p> <p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p> <p>Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.</p> <p>In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti</p>	<p>20.10 (testo 2)</p>



<p>esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p> <p>Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p> <p>Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.»»</p>	
<p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «nel caso di omologa» con le seguenti: «nel caso di omologazione».</i></p>	Coord. 1
<p>ARTICOLO 23</p> <p><i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i></p>	
<p>«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»</p>	23.1 (testo 2) [id. a 23.3 (testo 2), 23.4 (testo 2)]
<p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Articolo 23-bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)</p> <p>1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.»</p>	23.0.18 (già 26.0.7)
<p>ARTICOLO 24</p> <p><i>Al comma 2, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».</i></p>	Coord. 1
<p>ARTICOLO 25</p> <p><i>Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «ai sensi del decreto» con le seguenti: «ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto».</i></p>	Coord. 1
<p>ARTICOLO 26</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 26-bis (Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari)</p> <p>1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura.</p>	26.0.1 (testo 2)



2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, deve formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

5. Per il concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, commi 1 e 3, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 indetto si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 il comma 3 è sostituito dal seguente: "È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della



<p>presente disposizione vengono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente".</p> <p>8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sostituito dal seguente: "Art. 4 <i>(Presentazione della domanda)</i></p> <p>1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinarsi nel bando di concorso entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.</p> <p>2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità a quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.</p> <p>3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica di Roma.».</p> <p>9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 5.962.281,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».</p>	
<p>ARTICOLO 28</p>	
<p><i>Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:</i></p>	
<p>«Articolo 28-bis <i>(Clausola di salvaguardia)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»</p>	<p>28.0.1 [id. a 28.0.2 (testo 2), 28.0.3 (testo 2), 28.0.4 (testo 2)]</p>

IL GOVERNO

